

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA****OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 20 D.LGS. N. 175/2016- ANNUALITÀ 2024**

IL PRESIDENTE, RELATORE DELLA PROPOSTA IN OGGETTO, PRENDE ATTO CHE SONO PRESENTI

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI KLAUS	PRESIDENTE	SI
COSENTINI FRANCESCO	COMPONENTE	NO
NOLA LUIGI	COMPONENTE	NO
POLITANO GIUSEPPE	COMPONENTE	SI
ROSA FRANCESCO	COMPONENTE	SI
SANTAGADA MARIA	COMPONENTE	SI

Il Presidente ricorda che, in base all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre, le medesime amministrazioni devono approvare anche una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente.

Nel 2023 questa Camera, con deliberazione n. 79/2023, ha approvato la revisione periodica, con riferimento alle partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2022 e ha provveduto alla relazione sugli esiti delle misure di razionalizzazione realizzate nell'anno.

Sulla base delle indicazioni del MEF, di concerto con la Corte dei Conti, sono state, quindi, predisposte la "Revisione periodica delle società partecipate" per l'anno 2024 (Allegato n. 1) e la "Relazione sull'attuazione del Piano di realizzazione delle partecipazioni" definito nel 2023 (Allegato n. 2), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Entrambi i documenti, unitamente al provvedimento di approvazione, saranno trasmessi, come previsto dall'art. 20 comma 3 del TUSP, alla Struttura di monitoraggio e di controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il MEF, al MIMIT e alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda la "Revisione periodica", sono oggetto di analisi sia le partecipazioni dirette, nelle quali l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio, sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte di una singola amministrazione o da più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

I criteri secondo cui condurre la revisione ed eventualmente adottare indirizzi di razionalizzazione, sono contenuti nel D.Lgs. 175/2016. E' necessario, innanzitutto, analizzare i soggetti partecipati in relazione all'indispensabilità dei medesimi al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: i contenuti della Revisione devono essere coerenti con le funzioni attribuite dalla Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 219/2016 con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerali e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell'economia e a tutela del mercato.



A valle di detta analisi occorre verificare che le attività oggetto delle singole partecipazioni rientrino in una delle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e nello specifico:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016.

E' poi necessario verificare che siano rispettati i requisiti dell'art. 20 comma 2. Nello specifico, la norma prevede che non siano ammesse:

- a) partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili in quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in cui vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in cui vi è la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Ove ricorrano i presupposti, l'Ente è tenuto a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20 comma 1 del TUSP). Le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica. La scelta, invece, delle modalità operative per la dismissione è riservata all'Amministrazione, che deve in ogni caso rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Le modalità di svolgimento delle attività delle partecipate sono state valutate con particolare riguardo all'efficienza e al contenimento dei costi di gestione. I risultati delle analisi e delle valutazioni effettuate sono riportati nel dettaglio nell'allegato documento di "Revisione periodica" (allegato n. 1), che può essere sinteticamente riassunto come segue:

Partecipazioni da mantenere perché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4 e 20 del TUSP e per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:

- Sistema Camerale Servizi Srl;
- Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl in forma abbreviata Dintec Scrl;
- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ISNART Scpa;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia Scarl;
- Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Agroqualità Spa;
- TecnoServiceCamere Scpa;
- Ecocerved Scarl;
- InfoCamere Scpa;



- Borsa Merci Telematica Italiana Scpa;
- I.C. Outsourcing Scarl;
- Tecnoborsa Scpa;
- Società aeroportuale calabrese Sacal Spa.

Partecipazioni da mantenere, poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le quali sono previste azioni di razionalizzazione:

- Tecno Holding Spa.

Quest'ultima ha avviato nel 2027, un Piano di razionalizzazione degli assets societari e immobiliari, volto a una graduale dismissione degli stessi. In data 14 novembre 2024, la società Tecno Holding, ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione societaria. Nel febbraio 2022, Tecno Holding ha venduto ad Horizon Srl, socio di maggioranza, la partecipazione in Hat SGR Spa, e, nel marzo 2022, ha ceduto a 2i Aeroporti Spa, la partecipazione in Sagat Spa. Nel marzo 2023 è stata incassata la quota di riparto finale di liquidazione di competenza, pari a 323.000 euro, relativamente alla società Re Parcheggio Via Livorno, posta in liquidazione il 6 ottobre 2022 e cancellata dal Registro Imprese il 31 maggio 2023. Ad agosto 2024 è stata incassata la quota di riparto finale di liquidazione di competenza, pari a 103.000 euro, relativamente alla società RS Records Store Spa, posta in liquidazione il 15 dicembre 2020 e cancellata dal Registro Imprese il 6 settembre 2024. La partecipazione in Tinexta Spa, dal valore di 51.181.000 euro, società quotata, sarà mantenuta. Rimangono da dismettere le partecipazioni in Orizzonte Solare srl (54,40%) e Ambra Verde 3 Srl (11,66%), oltre ad immobili e quote in fondi di investimento.

Partecipazioni in liquidazione:

- Retecamere Scarl per la quale sono tuttora in corso le relative procedure di liquidazione.

I contenuti della **“Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione”** definito nel 2023 si possono sinteticamente riassumere come segue.

Partecipazioni per le quali era previsto il mantenimento con azioni di razionalizzazione:

- Tecno Holding Spa, rispetto alla quale si segnala, come riferito in precedenza, la conclusione delle procedure di liquidazione delle società Re Parcheggio Via Livorno Srl e RS Records Store Spa. Proseguono, invece, le procedure di dismissione delle partecipazioni nelle società Orizzonte Solare Srl e Ambra Verde 3 Srl.

Partecipazioni per le quali era stato esercitato recesso:

- Alto Tirreno Cosentino Scarl;
- Istituto Calabria Qualità Srl;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive CORAP.

Riguardo alle suddette partecipazioni, si ricorda che l'Ente, dopo avere esercitato il recesso, aveva inoltrato più volte, formale richiesta di liquidazione delle rispettive quote di pertinenza, senza ricevere alcun riscontro. Per tale motivo, con deliberazione di giunta n. 20/2020, veniva dato incarico legale per il recupero delle quote dismesse. E' stata recuperata, lo scorso anno, la quota dismessa nella società Sila Sviluppo Scarl, mentre sono ancora in corso le procedure di recupero dal Alto Tirreno Cosentino Scarl e Istituto Calabria Qualità Srl. Per quanto riguarda il CORAP, si ricorda che, con deliberazione di giunta regionale n. 411/2021, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del consorzio. A seguito dell'esclusione dell'Ente dall'elenco dei creditori formato dal Commissario liquidatore, è stata proposta opposizione. Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro, con decreto dell'8 maggio 2024, ha rigettato il ricorso camerale.

Coerentemente con quanto definito nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2025, l'andamento della gestione di tutte le società direttamente partecipate sarà oggetto di un costante monitoraggio da attuare, in particolare per le partecipate più rilevanti, con le altre Camere di Commercio socie e con gli altri attori istituzionali coinvolti.

Si sottopone, quindi, alla Giunta l'approvazione della “Revisione periodica delle società partecipate” (Allegato n. 1) e della “Relazioni sull’attuazione del Piano di razionalizzazione” definito nel 2023 (Allegato n. 2), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, quali allegati al presente provvedimento di cui costituiscono



parte integrante e, di dare mandato al Segretario generale di provvedere ad ogni adempimento utile e necessario per dare seguito e portarne a compimento le risultanze.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente

VISTO la Legge 580/1993 e s.m.i. *“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e s.m.i. e in particolare l’art. 2 comma 4 che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;

VISTO il vigente Statuto camerale;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

RICHIAMATE le delibere n. 87/2017 *“Revisione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Cosenza ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016”*, n. 100/2018 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2018”*, n. 3/2020 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2019”*, n. 87/2020 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2020”*, n. 83/2021 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2021”*, n. 85/2022 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2022”*, n. 79/2023 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-annualità 2023”*;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2025, approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 25 ottobre 2024;

VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

RICHIAMATA la nota Unioncamere n. 33347/U del 14 novembre 2024 avente per oggetto le indicazioni relative alle politiche di razionalizzazione in merito alle partecipazioni detenute dal sistema camerale;

ESAMINATE le partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 31 dicembre 2023, come rappresentate e descritte nella Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, allegata al presente provvedimento (Allegato 1);

PRESA IN ESAME la *“Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”* previste nella Revisione periodica delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Cosenza ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, allegata al presente provvedimento (Allegato 2);

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il profilo di legittimità da parte del Responsabile del Servizio #Più Intelligenti EQ Dr. Giuseppe Palopoli, e dal Segretario Generale;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione, in quanto sono presenti n. 4 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei revisori dei conti e, in particolare Dr. Fabio Buccico e del componente Dr. Giuseppe Impellizzeri; mentre risulta assente giustificato Prof. Mario Corbelli

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare la *“Revisione periodica delle società partecipate”* (Allegato 1) ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016-Anno 2024 e la *“Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”* (Allegato 2), quali allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni, che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 20 del TUSP, senza interventi di razionalizzazione:
 - Sistema Camerale Servizi Srl;
 - Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl in forma abbreviata Dintec Scrl;
 - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ISNART Scpa;
 - Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia Scarl;
 - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Agroqualità Spa;
 - TecnoServiceCamere Scpa;
 - Ecocerved Scarl;
 - InfoCamere Scpa;
 - Borsa Merci Telematica Italiana Scpa;
 - I.C. Outsourcing Scarl;
 - Tecnoborsa Scpa;
 - Società aeroportuale calabrese Sacal Spa
3. di confermare il mantenimento della partecipazione nella società Tecno Holding Spa, con azioni di razionalizzazione;
4. di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione della società Retecamere Scarl;
5. di dare atto che sono in corso le procedure di recupero delle quote delle seguenti partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso nei precedenti piani di razionalizzazione:
 - Alto Tirreno Cosentino Scarl;
 - Istituto Calabria Qualità Srl;
6. di dare mandato al Segretario Generale a provvedere a ogni adempimento necessario e opportuno a dare attuazione alle risultanze della "Revisione periodica" di cui al punto 1);
7. di pubblicare il presente provvedimento, corredato dei relativi allegati, sul sito istituzionale-Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Società Partecipate";
8. di trasmettere il presente provvedimento alla "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate all'art. 20 comma 3 del TUSP.

La presente Deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Erminia Giorno

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."

IL PRESIDENTE

Klaus Algieri

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."